



Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione

Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Parere referente
Proposta di legge n. 23

Al Presidente del Consiglio regionale

- e Ai Consiglieri regionali
 p.c. Al Segretario generale del Consiglio regionale
 Alla Commissione di Controllo
 Al Consiglio delle Autonomie locali
 Alla Commissione Pari opportunità
 Alla Conferenza permanente delle Autonomie sociali
 Al Direttore generale della Giunta regionale
 Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
 Ai Responsabili dei Settori di attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Legge regionale 18 marzo 2026, n. 4 (Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali).

In sede referente **Seduta del 07 maggio 2026**
Favorevole **A maggioranza**

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuito
Salotti Vittorio	CR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La Porta Chiara	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezzini Simone	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dika Bernard	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mazzeo Antonio	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fantozzi Vittorio	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ferri Jacopo Maria	FI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pareri esaminati	Reg. int.	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
preventivo Commissione Controllo	art. 65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
osservazioni CAL	art. 68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
osservazioni CRPO	art. 71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio COPAS	art.75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario XXX Comm.	art. 44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria								
scheda di legittimità	con rilievi	<input type="checkbox"/>	senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>				
scheda fattibilità	con rilievi	<input type="checkbox"/>	senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>				
attestazione copertura finanziaria	acquisita	<input type="checkbox"/>	non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>				
approvato con modifiche	titolo	<input checked="" type="checkbox"/>	testo	<input type="checkbox"/>	drafting	<input checked="" type="checkbox"/>	sostanziali	<input type="checkbox"/>
proposta di risoluzione collegata	<input type="checkbox"/>							

Note:

La funzionaria EQ
 Riccarda Casini



RICCARDA CASINI
 07.05.2026 18:06:17
 GMT+02:00

Il direttore
 Maria Cecilia Tosetto



MARIA CECILIA TOSETTO
 07.05.2026 18:11:14
 GMT+02:00

Proposta di legge **n. 23**

Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali. **Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 4/2026**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 marzo 2026, n. 4 (Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali);

Considerato quanto segue:

1. nei colloqui preliminari svolti secondo il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni gli uffici del Governo hanno eccepito che la previsione dell'articolo 1 della l.r. 4/2026 incide sui rapporti lavorativi in essere, configurandosi come appartenente alla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza statale;
2. la valutazione dei possibili effetti di una ipotetica dichiarazione di illegittimità suggerisce, cautelativamente, di abrogare la disposizione, ricorrendo a strumenti amministrativi per **assicurare** la necessaria continuità di funzionamento degli enti interessati in vista del riordino normativo, che era e resta il motivo della **l.r. 4/2026**;

Approva la presente legge

Art. 1

Abrogazione

1. L'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 2026, n. 4 (Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali) è abrogato.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alla stessa si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proposta di legge
Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali.
Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2026, n. 4

Relazione illustrativa

Con la legge regionale 4/2026 la Regione ha prorogato gli incarichi delle figure apicali di alcuni enti dipendenti, fino al compimento del riordino legislativo sollecitato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo, e riferito alla collocazione dei direttori al di fuori della dotazione organica, la durata dell'incarico coincidente con il mandato politico, in difformità dall'articolo 19 del testo unico del pubblico impiego, e l'attribuzione di un trattamento fisso e omnicomprensivo non correlato alla prestazione resa.

Nei colloqui preliminari svolti secondo il principio di leale collaborazione fra Stato e regioni, gli uffici del Governo hanno eccepito che la previsione dell'articolo 1 della l.r. 4/2026 incide sui rapporti lavorativi in essere, configurandosi come appartenente alla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza statale; né è valso richiamare il carattere organizzativo della legge, quindi la competenza regionale, in quanto mero presupposto per lo svolgimento ordinato della riforma sopra accennata.

La valutazione dei possibili effetti di una ipotetica dichiarazione di illegittimità, in particolare per quanto riguarda il regime degli atti posti in essere da apicali - in denegata ipotesi - ritenuti non legittimamente in carica, e soprattutto se pregiudizievoli nei confronti di terzi, suggerisce, cautelativamente, di abrogare la disposizione.

Avendo gli stessi uffici confermato al legislativo della Giunta che è sufficiente, ai fini della non impugnazione, l'abrogazione del solo articolo 1, a ciò provvede la presente proposta, che ovviamente non ha effetti finanziari.

La necessaria continuità di funzionamento degli enti interessati in vista del riordino normativo, che era e resta il motivo della legge 4, sarà assicurata ricorrendo a strumenti amministrativi.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Proposta di legge
Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali.
Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2026, n. 4

Tipologia degli effetti finanziari determinati dalla proposta di legge:
--

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- A. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015 e art. 30, comma 6, L. 196/2009**)
- B. prevede spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera b) L. 196/2009**)
- C. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera a) L. 196/2009**)
- D. prevede altri automatismi di spesa (spese per adeguamento al fabbisogno) (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera c) L. 196/2009**)
- E. varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

- nessuno aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi/titoli:

Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale

Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Totale				

- spesa annua a regime: nessuna
- oneri di gestione: nessuno

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione, eventuale presenza oneri a carico di altre amministrazioni pubbliche)

La presente proposta di legge abroga l'articolo 1 della legge regionale 4/2026 (Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali) per evitare l'impugnazione da parte del Governo, a parere del quale esso incide sulla materia "ordinamento civile" riservata alla competenza legislativa statale.

Tale modifica normativa non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto, nelle more dell'adozione di provvedimenti amministrativi idonei a garantire la continuità degli enti fino all'approvazione delle leggi di riordino prefigurate nel preambolo della stessa legge 4, il finanziamento degli oneri relativi alle figure apicali degli enti dipendenti regionali continua a far carico ai rispettivi bilanci, cui la Regione concorre in via ordinaria con appositi contributi.

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Vedi sezione precedente.

Copertura finanziaria:

Descrizione:

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2026/2028 e della finanza pubblica: pertanto è corredata della clausola di neutralità finanziaria.

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria utilizzata oppure la presenza della clausola di neutralità finanziaria

A) MODALITA' COPERTURA ONERI PREVISTI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1. Mezzi di bilancio

- 1.1. utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

1.2. utilizzo di altre risorse stanziato in bilancio

2. Interventi normativi

2.1. Utilizzo di risorse reperite tramite la modifica della legislazione vigente che dispone nuove o maggiori entrate

2.2. Utilizzo di risorse rese disponibili tramite la modifica della legislazione vigente di spesa

B) MODALITA' COPERTURA ONERI PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI

1. Mezzi di bilancio

1.1. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

1.2. utilizzo di altre risorse stanziato in bilancio

2. Interventi normativi

2.1. Utilizzo di risorse reperite tramite la modifica della legislazione vigente che dispone nuove o maggiori entrate

2.2. Utilizzo di risorse rese disponibili tramite la modifica della legislazione vigente di spesa

C) PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA"

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore _____